

## **Amministrazione Trasparente** **Circolare n. 2/2016**

In relazione agli adempimenti riferiti all'Amministrazione Trasparente, alla luce di recenti attività di verifica e monitoraggio, è opportuno richiamare l'attenzione su talune disposizioni del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

### **1) Rispetto degli obblighi di pubblicazione come condizione di efficacia**

Si rammenta che esiste una serie di informazioni oggetto di pubblicazione, per le quali la pubblicazione medesima condiziona l'efficacia degli atti amministrativi che vengono adottati, e nello specifico si fa riferimento agli obblighi che riguardano gli incarichi di collaborazione o consulenza (\*), la concessione di contributi (\*\*), gli atti di governo del territorio (\*\*\*)).

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in parola, è **dunque opportuno che in fase di istruttoria delle determinazioni di LIQUIDAZIONE dei compensi o dei contributi, si ATTESTI l'avvenuta pubblicazione delle informazioni contemplate dalla norma.** A titolo esemplificativo, si potrà inserire una formula del tipo:

*“Dato atto che le informazioni concernenti il presente incarico/contributo sono state pubblicate nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo...(15 o 26 a seconda del caso) del D.Lgs. 33/2013”*

### **2) Ulteriori obblighi di pubblicazione**

Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, l'Autorità in tema di Trasparenza ricorda che oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti possono pubblicare i c.d. **“dati ulteriori”**, come espressamente previsto dall'art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013 (\*\*\*\*). L'ostensione di questi dati *on line* deve avvenire nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e procedendo all'anonimizzazione di dati personali eventualmente presenti.

Nella sezione di Amministrazione Trasparente “Altri contenuti”, dunque, in linea con le indicazioni ANAC, si possono pubblicare **contenuti ulteriori** che soddisfino gli obiettivi dell'Amministrazione Trasparente e dell'Anticorruzione.

A titolo esemplificativo, si rimanda ai contenuti già pubblicati dai taluni Uffici.

### 3) Tutela riservatezza dati personali

Trattando della pubblicazione di dati, è bene ribadire le accortezze che vanno usate rispetto alla pubblicazione dei dati personali. Se non occorrono misure di protezione rispetto ai dati che riguardano le persone giuridiche (non contemplate dal D.Lgs. 196/2003), al contrario va assicurato il corretto trattamento dei dati personali (“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale).

A tale proposito, oltre a ricordare le ordinarie tutele, si evidenzia che nelle **determinazioni di liquidazione riferite a PERSONE FISICHE**, NON devono indicarsi residenza, C.F., IBAN, che andranno comunicati alla Ragioneria con altre modalità

(comunicazione per e-mail, o trasmissione doc da NON allegare alla determinazione).

Il Responsabile della Trasparenza  
Dr.ssa Maddalena Mantovani

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

**(\*) Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza** 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. **La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato**, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi**. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto

salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

**(\*\*) Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.** 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 3. **La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.** La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

**(\*\*\*)Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio** 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. 3. **La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.** 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

**(\*\*\*\*) Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati.** 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.